

DOSSIER DEL SERVIZIO STUDIO DEL SENATO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Non sempre il precario va assunto, basta anche il risarcimento

DI ANTIMO DI GERONIMO

La Corte di giustizia europea ha escluso che l'Italia debba assumere necessariamente i precari vittime della reiterazione dei contratti a termine. Ma l'abuso di reiterazione va comunque indennizzato. La precisazione viene dal servizio studi del senato, in una nota (n.41) con la quale ha spiegato il contenuto della sentenza emessa il 26 novembre scorso dai giudici europei.

I tecnici di palazzo Madama hanno chiarito che «l'accordo quadro non impone agli Stati membri un generale obbligo di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (sentenza della Corte del 3 luglio 2014, Fiamingo e altri, causa C-362/13; si veda il comunicato stampa n. 92/14)». Fermo restando, però che secondo la Corte di giustizia, le norme interne sulla reiterazione dei contratti a termine devono prevedere almeno delle misure effettivamente dissuasive dell'abuso di reiterazione di tali contratti. E dunque, devono recare anzitutto l'indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi.

Al fine di garantire la piena efficacia dell'accordo quadro, una misura sanzionatoria

deve essere applicata in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La normativa italiana, invece, sempre secondo la Corte, non prevede alcuna misura che limiti la durata massima totale dei contratti o il numero dei rinnovi e non prevede neanche misure equivalenti. In tali circostanze, il rinnovo deve essere giustificato da una «ragione obiettiva», quale la particolare natura delle funzioni, le loro caratteristiche o il perseguimento di una finalità di politica sociale. Secondo i giudici europei, spiega il senato, la sostituzione temporanea di lavoratori per motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, maternità o altro) costituisce una ragione obiettiva che giustifica la durata determinata del contratto. Inoltre, la Corte ha rilevato che l'insegnamento è correlato a un diritto garantito dalla Costituzione. Che impone allo Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra numero di docenti e scolari. Circostanza dipendente da fattori difficilmente prevedibili, che attestano una particolare esigenza di flessibilità, la quale può giustificare il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato. La Corte di giustizia ha ammesso inoltre che, qualora uno Stato membro riservi, nelle sue scuole, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì giustificarsi che, in attesa dell'espleta-

mento di tali concorsi, i posti siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.

Tuttavia ciò non è sufficiente a rendere la normativa conforme all'accordo quadro, se risulta che l'applicazione concreta conduce a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò si

verifica quando tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali in materia di personale. I giudici hanno rilevato che, nel caso preso in esame, il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale regime è variabile e incerto, dipendendo da circostanze aleatorie e imprevedibili. E quindi, sebbene il settore dell'insegnamento testimoni un'esigenza particolare di flessibilità, lo Stato italiano non può esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Per questi motivi, secondo il servizio studi del senato, la Corte ha stabilito che la nostra normativa sul reclutamento dei supplenti è incompatibile con l'accordo quadro nella parte in cui non fissa un limite massimo alla reiterazione delle supplenze sui posti vacanti e disponibili nelle more dell'espletamento dei concorsi e al decorso del termine non fissa un adeguato indennizzo da corrispondere ai docenti interessati.

—©Riproduzione riservata—

